

Codice A1601B

D.D. 9 luglio 2021, n. 443

**D.P.R. 357/1997 e s.m.i., l.r. 19/2009 e s.m.i. art. 43: fase di Screening di Valutazione d'Incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2021/2022. Proponente: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.**



**ATTO DD 443/A1601B/2021**

**DEL 09/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1601B - Biodiversità e aree naturali**

**OGGETTO:** D.P.R. 357/1997 e s.m.i., l.r. 19/2009 e s.m.i. art. 43: fase di Screening di Valutazione d'Incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2021/2022. Proponente: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.

la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), unitamente alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della sopracitata Direttiva "Uccelli";

con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, con il quale, unitamente alla legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", si dà applicazione in Italia alle Direttive comunitarie succitate;

gli articoli 3 e 4 del suddetto D.P.R. 357/1997 e s.m.i., prevedono l'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei siti costituenti la Rete Natura 2000 e l'adozione per essi di

opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i. dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della rete Natura 2000 in Piemonte;

la Regione Piemonte ha identificato sul proprio territorio la rete Natura 2000, ai sensi della succitata legge e in ossequio ai dettami nazionali e comunitari sopra citati, costituita da 10 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 124 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 51 Zone di Protezione Speciale (ZPS);

nella rete Natura 2000 operano le Misure di Conservazione approvate, ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con la D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificata dalle deliberazioni n. 22-368 del 29 settembre 2014, n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e n. 1-1903 del 4 settembre 2020, nonché plurime Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione vigenti relativi ai singoli siti individuati;

con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020, inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare evidenziava il già vigente obbligo di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d’incidenza (VincA) i Piani faunistico-venatori, per assicurare la compatibilità dell’attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era ribadito dalle “*Linee Guida nazionali per la valutazione d’incidenza (VincA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4*”, approvate con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019;

tale nota sottolineava inoltre che “*qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VincA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall’art. 6.3 della direttiva Habitat*”. Tale verifica può essere condotta, secondo la nota del MATTM, attivando la fase di screening di incidenza, mediante la compilazione dell’apposito *format* allegato alle suddette Linee Guida nazionali da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell’Autorità regionale per la VincA;

nella Regione Piemonte la situazione relativa alla pianificazione territoriale in materia faunistico-venatoria è la seguente:

- con la D.G.R. n. 21-6368 del 17 settembre 2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall’art. 10, comma 10 della l. 157/1992, la Giunta Regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l’evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell’ambiente;

- ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l’approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 “D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale”;

- con D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio costituita da:

- proposta di piano faunistico-venatorio regionale;
- il rapporto ambientale, la valutazione di incidenza e il piano di monitoraggio del piano faunistico-venatorio;
- la dichiarazione di sintesi;

Considerato che

il Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte ha ritenuto, di rivolgere istanza per lo *Screening* di incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2021/2022 al Settore Biodiversità e aree naturali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in veste di Autorità regionale per la VInCA;

la succitata istanza del Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca è pervenuta al Settore Biodiversità e aree naturali in data 01/06/2021 (n. prot. n. 63908); il procedimento ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i e della l.r. 19/2009 e s.m.i. art. 43, è stato avviato dal Settore Biodiversità e aree naturali con nota n. prot. 69207 del 15/06/2021;

tale istanza è motivata dal proponente anche in ragione del mancato prosieguo dell'iter di approvazione del citato Piano faunistico-venatorio; infatti, come riportato nella suddetta nota, il Piano faunistico-venatorio regionale, conclusa la procedura di VAS/VInCA con D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014, è stato successivamente trasmesso al Consiglio Regionale per la sua approvazione definitiva per l'avvio del successivo iter finale di esame da parte della competente Commissione e di approvazione da parte dello stesso Consiglio. Tuttavia, essendo ormai prossima la fine della IX Legislatura, la proposta non è stata oggetto di alcuna attività in sede consiliare entro il termine di scadenza della medesima legislatura regionale. La stessa proposta di Piano faunistico-venatorio regionale non è stata riproposta all'approvazione del Consiglio Regionale in occasione della X Legislatura;

l'istanza suddetta risulta analoga a quella presentata per la stagione venatoria 2020-2021, relativa al calendario venatorio approvato con D.G.R. num. 9-1841 del 7/8/2020, e che ha ottenuto esito positivo di *Screening* di Valutazione d'Incidenza con la Determinazione dirigenziale num. 426/A1601B/2020;

Visto che

la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza in parola, comprende:

- *Format* di supporto *Screening* di VInCA per piani/programmi/progetti/interventi/attività – proponente, (secondo l'allegato 1 alle *Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4*) compilato e firmato;
- allegati A e B che saranno parte integrante dell'atto di approvazione del Calendario venatorio;
- parere di competenza dell'ISPRA sulla proposta di Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021 (prot. num. 20817 del 26/4/2021);

il Calendario venatorio proposto, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione venatoria della fauna, riguarda i seguenti aspetti:

- specie cacciabili e periodi di caccia;
- giornate e orari di caccia;
- carniere giornaliero e stagionale;

- giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;
- periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;
- mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;

le disposizioni previste dal Calendario venatorio disciplinano l'attività venatoria sull'intero territorio regionale, compresi i siti facenti parte della rete Natura 2000 (ZSC/SIC e ZPS), laddove territorialmente non coincidano con aree naturali protette regionali e nazionali, in quanto in tali ambiti l'attività venatoria è vietata;

il parere di competenza dell'ISPRA, reso ai sensi della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sul Calendario venatorio in parola fornisce alcune indicazioni in merito ai periodi e alle modalità di caccia previste per specie di mammiferi e avifauna e al periodo di addestramento e di allenamento dei cani;

nel *Format* per lo *Screening* di Valutazione d'Incidenza, presentato unitamente all'istanza, il proponente definisce l'ambito di applicazione del Calendario sottolineando come lo stesso Calendario nell'allegato B, punto 7 "Attività venatoria nelle aree della rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli")", afferma che "L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009."

Rilevato che

nell'ambito del succitato *Format* per lo *Screening* di Valutazione d'Incidenza, il proponente afferma che "da un'analisi delle disposizioni previste dalle Misure di conservazione vigenti, con particolare riferimento a quelle previste per le ZPS, si ritiene che le stesse rispecchino la maggior parte delle indicazioni fornite dall'ISPRA nel suo parere di competenza sul Calendario venatorio in oggetto; si ritiene quindi che l'attività venatoria esercitata nell'ambito delle ZPS si svolga secondo criteri di maggiore tutela e conservazione delle specie";

le Misure di conservazione generali per la Rete Natura 2000 (approvate D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020 contengono specifiche disposizioni per l'attività venatoria che viene esercitata in ZSC, SIC e ZPS, quali:

- art. 3 comma 1 - DIVIETI per tutti i siti Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS):

a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;

b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni

e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;

c) abbattere, catturare o cacciare esemplari di lepre variabile (*Lepus timidus*);

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus muta*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi e in presenza di serie storiche almeno triennali, secondo le disposizioni delle vigenti Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria”;

introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;

p) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;

q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previo assenso del soggetto gestore, fino alla definizione delle modalità di gestione tramite Misure di Conservazione sitospecifiche e/o Piani di Gestione;

s) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;

t) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;

u) utilizzo di munizionamento al piombo a partire dal 1° agosto 2015.

▪ art. 4 comma 1 - OBBLIGHI per tutti i siti Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS):

f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle “Liste rosse”, protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

g) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), individuando le aree campione specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000, secondo le “*Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte*”; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza;

g) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;

▪ art. 5 comma 1 – BUONE PRATICHE per tutti i siti Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS):

w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;

w bis) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), all'interno del territorio di loro competenza ricadente nei siti della Rete Natura 2000, i censimenti primaverili ed estivi della specie pernice bianca (*Lagopus muta*) secondo le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte" ed i monitoraggi sulla specie lepre variabile (*Lepus timidus*) finalizzati alla raccolta di dati relativi alla sua consistenza e distribuzione;

▪ art. 8 comma 1 – DIVIETI per le ZPS:

a) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente Calendario venatorio regionale;

c) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;

d) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;

e) esercitare l'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009;

▪ art. 8 comma 2 - OBBLIGHI per le ZPS:

a ter) far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione.

▪ art. 9 comma 1 – BUONE PRATICHE per le ZPS:

g) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia.

Considerato che

la proposta di Calendario venatorio in oggetto, come già rammentato, esplicita nell'allegato B, punto 7 "Attività venatoria nelle aree della rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e

2009/147/CEE “Uccelli””, che l’attività venatoria all’interno della Rete Natura 2000 deve essere condotta nel rispetto delle sopra descritte Misure di conservazione e quindi le specie e gli habitat inseriti negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli sono tutelati dalla potenziale incidenza diretta e indiretta;

in particolare, sotto il profilo della tutela operata, si evidenzia che:

- relativamente all’incidenza diretta sullo stato di conservazione delle specie, le Misure in parola:
  - i. tutelano le popolazioni ornitiche presenti nelle ZPS vietando il prelievo nel mese di settembre, periodo ancora delicato per il ciclo biologico e per il completo sviluppo dei nuovi nati (art. 8 comma 1 lettera a));
  - ii. prevedono la raccolta di dati di consistenza delle popolazioni delle specie di avifauna stanziale e migratoria (in ZPS) e di galliformi alpini (in SIC/ZSC e ZPS) al fine di valutarne l’andamento e il loro trend (art. 8 comma 2 lett. a ter), art. 4 comma 1 lettera g), art. 5 comma 1 lettera w bis));
  - iii. per la pernice bianca, prevedono l’eventuale superamento del divieto di abbattimento esclusivamente laddove il favorevole stato di conservazione della specie viene verificato mediante l’acquisizione di dati censuari nell’ambito di un’apposita procedura di valutazione di incidenza a cura del soggetto gestore dei siti Natura 2000 interessati (art. 3 comma 1 lettera d);
- relativamente all’incidenza indiretta sulle specie, anche quelle non oggetto di prelievo venatorio, e sugli habitat, le Misure in parola:
  - i. dispongono limitazioni al disturbo che possono arrecare le attività svolte con i cani (battuta e braccata, addestramento e allenamento) (art. 3 comma 1 lettere t) ed s), art. 8 comma 1 lettera f);
  - ii. prevedono il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo in tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera y ter);

alcuni dei su elencati disposti delle Misure di Conservazione danno applicazione alle indicazioni contenute nel parere motivato di VAS e VInCA che il Piano faunistico-venatorio regionale ha recepito in sede di approvazione da parte della Giunta regionale con D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014, provvedimento richiamato dalla D.G.R. n. 9-1841 del 7 agosto 2020 di approvazione del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2020/2021;

le indicazioni fornite dal parere di competenza dell’ISPRA sono in parte ricomprese, per gli aspetti relativi alla conservazione delle specie d’interesse comunitario, all’interno delle già citate Misure di Conservazione per la rete Natura 2000 vigenti in Piemonte, con particolare riferimento al divieto di preapertura dell’attività venatoria previsto per le ZPS, e le stesse sono integrate dalle Misure sito-specifiche e dai Piani di Gestione: le valutazioni di ISPRA riferite ai prelievi venatori di tortora selvatica, allodola, beccaccia e coturnice rafforzano, se recepite, la conformità della gestione venatoria sostenibile di tali specie nella Rete Natura 2000;

in particolare per la tortora selvatica, sia ISPRA nel proprio parere sia la Commissione Europea con nota prot. num. ENV/D.3 LS/fl ares (2021) 4391259 del 6/7/2021, indirizzata anche alla Regione Piemonte, suggeriscono di prevedere la sospensione del prelievo venatorio in quanto la specie è valutata in declino e in precario stato di conservazione: a tal proposito si ritengono tali raccomandazioni meritevoli di un appropriato livello di attenzione nella gestione venatoria;

in ottemperanza ai contenuti delle “Linee Guida nazionali per la valutazione d’incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”, approvate con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019, si può affermare che il calendario venatorio in oggetto:

- non è direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000;
- non ha relazioni con altri piani e progetti che possono avere incidenza significativa sui siti Natura 2000 interessati;
- non comporta interferenze dirette, indirette o cumulative, anche potenziali, sugli habitat di

interesse comunitario;

- non comporta interferenze dirette, indirette o cumulative, anche potenziali, sulle specie di interesse comunitario ed i loro habitat;
- non genera incidenze dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità della rete Natura 2000 in Piemonte.

Tutto ciò premesso, alla luce delle considerazioni finora esposte e dell'analisi istruttoria della documentazione presentata, si ritiene che la proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2021-2022, possa considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020;
- "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VInCA) - direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019 pubblicate in data 28 dicembre 2019;
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*determina*

di concludere positivamente lo *Screening* d'incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2021/2022, in quanto, per le motivazioni espresse in premessa a seguito dell'istruttoria tecnica



condotta, si ritiene che il suddetto Calendario non abbia incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 e sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000, nel rispetto dei disposti della D.G.R. 54-7409 del 7 aprile 2014 “L.r. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020, che si intendono qui integralmente richiamate, nonché dei contenuti delle Misure sito-specifiche e dei Piani di Gestione vigenti (reperibili alle pagine <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/rete-natura-2000-misure-conservazione>; <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità e aree naturali)  
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari